

azienda SICURA

Periodico di informazione tecnica per la sicurezza dell'impresa

43

Gennaio 2011



dossier

- Riduzioni tasso Inail
- Distributori di carburante privati
- SISTRI in fase di avvio

LA VALUTAZIONE
DELLO STRESS
LAVORO CORRELATO

È BUON LAVORO SE È SICURO

Da 25 anni pensiamo sempre alla massima Sicurezza.



CHECK-UP SICUREZZA



PIANI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALLETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

Farco Group Sede
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030.21.50.044
info@farco.it

www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376.29.46.02
mantova@farco.it



FARCO
GROUP

Sommario

| | |
|---|----|
| Editoriale Ritrovare le Parole | 3 |
| Notizie in breve Nomina del RSPP e responsabilità del datore di lavoro Confisca beni per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza Emissioni da lavorazioni meccaniche Nuovo calendario per le emissioni Nomina coordinatore per la sicurezza La validità del DURC Sospensione per lavoro irregolare | 4 |
| Organizzazione Responsabilità del Consiglio di Amministrazione | 6 |
| Incentivi Oscillazione dei tassi Inail: un'opportunità per le aziende | 8 |
| Antincendio Distributori di carburante privati - Controlli autorizzativi | 9 |
| Attrezzature Apparecchi elettromedicali | 10 |
| Attrezzature Libretti di uso e manutenzione | 12 |
| Dossier Stress lavoro correlato | 15 |
| Luoghi di lavoro Utilizzo in sicurezza di cancelli e portoni | 19 |
| Rischio elettrico Impianti fotovoltaici | 22 |
| Ambiente Novità in materia di emissioni in atmosfera | 24 |
| Ambiente EMAS ed Ecolabel, la competizione si gioca sul green | 26 |
| Ambiente Sistri - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti | 29 |



Azienda Sicura

PERIODICO DI INFORMAZIONE TECNICA
PER LA SICUREZZA NELL'IMPRESA

Distribuzione gratuita
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

Direttore responsabile:
Ing. Graziano Biondi

Redazione:
Ing. Francesco Agazzi
Ing. PierGiuseppe Alessi
Mimmo Allegra
Ing. Elisa Bonzi
Ing. Francesca Ceretti
On. Dr. Emilio Del Bono
Ing. Piergiulio Ferraro
Gianluigi Chitto
Sergio Danesi
Dr.ssa Tania Fanelli
Ing. Stefano Lombardi
Ing. Salvatore Mangano
Ing. Fabrizio Montanaro
Dr. Alessandro Pagani
Ing. Massimo Pagani
Piervincenzo Savoldi
Bruno Stefanini
Dr.ssa Paola Zini
Dr. Roberto Zini

Editore:
SINTEX srl - Via Artigianato, 9
Torbole Casaglia (Bs)
Tel. 030.2150381

Realizzazione e impaginazione:
Dotcom Communication Company
dot.com@virgilio.it

Stampa:
Tipolitografia Pagani srl

Anno XVI - n. 43 Gennaio 2011
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n° 26 del 05-07-1996

www.farco.it
sintex@farco.it - info@farco.it

Rivista stampata su uso mano ECF
in fibra di eucalipto proveniente da
foreste a gestione sostenibile.



SICUREZZA SUL LAVORO.
LA PRETENDE CHI SI VUOLE BENE.

www.sicurezza.lavoro.gov.it



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Roberto Zini

Sociologo, presidente Farco Group
zini@farco.it

Ritrovare le Parole

"Gli uomini tranquilli, le amicizie sommesse, le parole basse, i segni bassi sovrastano le arie forti, sopravvivono lo sgomento di fronte delle grandi promesse, dei gesti vuoti".

(Margot Bickel)

Si riparte!! Inizia un nuovo anno e tutti noi in azienda e nel nostro privato ci fermiamo un attimo per riflettere, valutare, abbozzare un bilancio delle tante cose fatte, delle relazioni costruite, degli inevitabili problemi. Ed in questo periodo ci troviamo un po' tutti spaesati, privi di punti di riferimento certi, presi molto spesso dal vortice delle cose da fare, sempre troppe, sempre più velocemente, sempre di più diverse dalle attività che facevamo solo qualche anno fa.

Il globale è entrato prepotentemente nel locale, non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sociale e culturale.

Si è verificato quel fenomeno che alcuni sociologi hanno definito "apocalisse culturale". Le persone non si riconoscono più in ciò che prima era abituale. Il fatto è evidente quando si parla con le persone più anziane. Soprattutto in alcune vallate della nostra provincia si è diffuso un sentimento di smarrimento. Infatti è cambiata completamente la percezione della comunità originaria sia in relazione alle persone (il medico, la maestra, il farmacista...del paese) e ai luoghi di riferimento (la chiesa, la piazza...). E' venuta meno la stessa dimensione comunitaria, con una progressiva delegittimazione delle persone e dei rispettivi ruoli. Da questo nasce la sensazione di aver subito una sorta di torto e, di conseguenza un sentimento di rancore.

Rancore che, come ben descrive il sociologo Aldo Bonomi nel suo libro "Il rancore. Alle radici del malessere del Nord", viene ulteriormente accentuato da quell'esercito di piccoli imprenditori ed artigiani che ogni giorno si confrontano con la globalizzazione, uscendone spesso sconfitti ed amareggiati.

Il quadro poi è ulteriormente complicato da altri due fattori. Da una parte la modernizzazione incompiuta sia a li-

vello tecnologico che di infrastrutture, per cui ci si accorge di essere inadeguati in relazione a un mondo che è profondamente mutato.

In secondo luogo la forte ondata migratoria che, senza limitarsi alla sola questione lavorativa che ha caratterizzato tutti i provvedimenti legislativi sul tema, sta cambiando nel profondo la vita sociale delle nostre città e ci costringe sempre più al confronto aperto, tra culture e religioni diverse. Se però ci si limita a cavalcare il rancore, l'insicurezza e le paure non si troveranno soluzioni, ma si andrà sempre di più verso uno sterile arroccamento.

La soluzione può essere solo nella speranza. Di fronte a flussi diversi che arrivano e cambiano la società bisogna avere il coraggio di abbandonare il populismo e far capire che il cambiamento ed il confronto possono essere anche un bene.

L'identità insomma si costruisce con la relazione e non con l'arroccamento, solo aprendo luoghi di confronto si può vincere il rancore e alimentare la speranza.

Ecco allora che in questo marasma vanno riscoperti gli uomini tranquilli, le amicizie sommesse, i toni bassi e perché no, il silenzio.

Se imparassimo a tacere, potremmo scoprire che questa civiltà del rumore può essere cambiata e ritrovare il piacere di ascoltare, di riflettere per trovare la parola giusta o, semplicemente, di affidare al silenzio ciò che le parole non possono comunicare. Se imparassimo ad abbassare i toni, toglieremmo di mezzo un po' di inutile chiacchiericcio ritroveremmo la parola, quella pensata, profonda, penetrante.

Questo non ci farà mai essere ospiti di un reality, non ci farà avanzare nella carriera politica, ci impedirà di entrare nella casa del Grande Fratello, ma invece ci farà essere, e questo è ciò che conta, un poco più umani.

Nomina del RSPP e responsabilità del datore di lavoro

■ Molto interessante, anche se non innovativa, la recente Sentenza (n. 37804 del 25/10/2010) della Corte di Cassazione, sezione quarta Penale, che ha ribadito alcuni orientamenti relativi alla nomina del Rspp. **Infatti si ribadisce che gli obblighi di vigilanza e controllo che gravano sul datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti non vengono meno con la nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**, "cui sono demandati compiti diversi dalla legge" quali quelli di collaborare nella individuazione dei fattori di rischio, nella individuazione delle misure preventive

e protettive e nelle procedure di sicurezza relative alle varie attività aziendali. La figura del Rspp, chiarisce la Cassazione, "non corrisponde a quella di delegato alla sicurezza il quale è semmai destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro". La mera designazione del Rspp "non costituisce quindi delega di funzioni e non è sufficiente a sollevare il datore ed i dirigenti delle loro responsabilità in materia di sicurezza". La Corte di cassazione ricorda tuttavia che l'Rspp potrà essere chiamato in causa solo per "eventuale colpa concorrente".



Confisca beni per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza

■ Il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 (pubblicato sulla G.U. lo stesso 12 novembre) relativo a "misure urgenti in materia di sicurezza" (Pacchetto Sicurezza e ordine pubblico del Ministro Maroni) ha introdotto sorprendentemente la confisca dei beni in caso di gravi o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Decreto testualmente sancisce: "In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sem-

pre disposta la confisca amministrativa".

La confisca riguarda:

- a) "le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione"
- b) "le cose che sono il prodotto della violazione"

La confisca è immediata anche se non emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Ovviamente la disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Ora ci si interroga se l'espressione gravi viola-

zioni siano da interpretare come da art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (ovvero quelle inserite nell'Allegato I del Decreto 81 stesso) e se reiterate si devono intendere quelle commesse entro i 5 anni da una precedente prescrizione ottemperata o da una sentenza definitiva per violazione accertata di norme della stessa indole di quelle di cui all'Allegato I del Decreto 81.

In sede di conversione da parte del Parlamento si capirà quale interpretazione dovrà essere data. Intanto tuttavia la norma è in vigore.

Emissioni da lavorazioni meccaniche

NUOVI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO

Il D.Lgs. 128/10 ha modificato la parte quinta "norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" del D.Lgs. 152/06 (testo unico ambientale) in molteplici punti. Nel decreto correttivo sono individuati i termini per adeguamento delle ditte che svolgevano attività non soggette ad autorizzazione in generale alla data di entrata in vigore del testo unico ambientale (29/04/2006).

Ne consegue che le ditte che utilizzano "Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature" (precedentemente classificate ad inquinamento scarsamente rilevante), per effetto della nuova autorizzazione generale, adottata dalla Provincia di Brescia,

qualora utilizzino un consumo di olio (come tale o frazione di emulsione oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno saranno soggette al regime della procedura semplificata di autorizzazione in via generale, mentre qualora utilizzino un consumo di olio (come tale o frazione di emulsione oleosa) superiore a 4.000 kg/anno saranno soggette al regime della procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 e dovranno adeguarsi entro il 01/09/2013 e presentare la relativa domanda entro il 31/07/2012.

Tali termini, più volte prorogati, sono specificati nel d.lgs. n. 128 del 29/06/2010.

Nuovo calendario per le emissioni

Acquisendo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/10, la Provincia di Brescia ha modificato il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera come disposto di seguito:

| Data di presentazione della domanda / Data dell'autorizzazione | Data di presentazione della domanda di rinnovo |
|--|--|
| Fino al 31/12/1988 (ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988) | Entro il 31/12/2011 |
| Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1989 al 31/12/1995 | Tra l'1/1/2012 ed il 31/12/2012 |
| Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/1996 al 31/12/1999 | Tra l'1/1/2013 ed il 31/12/2013 |
| Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2000 al 31/12/2002 | Tra l'1/1/2014 ed il 31/12/2014 |
| Autorizzazioni rilasciate dal 1/1/2003 al 29/4/2006 | Tra l'1/1/2015 ed il 31/12/2015 |

Nomina coordinatore per la sicurezza

La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 7 ottobre ha dichiarato non rispondente alla Direttiva Comunitaria 57 del 1992, l'art. 90 comma 11 del D.Lgs. n.81/2008. L'art. 90, comma 11, permetteva al Committente e/o Responsabile dei lavori di non nominare il Coordinatore per la sicurezza nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruzione in presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici.

La Corte ha affermato che un coordinatore per la sicurezza deve essere sempre nominato per un cantiere in cui sono presenti più imprese a prescindere dal fatto che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruzione e anche, aggiunge la sentenza, indipendentemente se tale cantiere comporti o no rischi particolari. La nomina deve avvenire al momento della progettazione dell'opera o comunque prima della esecuzione dei lavori.

Altra questione affrontata dalla Corte di Giustizia Europea è invece la conferma che il Piano di sicurezza e coordinamento può essere previsto obbligatoriamente nella legislazione dei singoli Stati membri solo a fronte di rischi particolari (Allegato XI del D.Lgs. n.81/2008 corrispondente all'allegato II della Direttiva Comunitaria 92/57). Autonomia dello Stato membro sarà disciplinare diversamente la materia.

La validità del DURC

Il Ministero del lavoro l'8 ottobre 2010 con la circolare n. 35 (a seguito di una precedente Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) ha indicato i tempi di validità dei DURC rilasciati. La validità del DURC nel settore degli appalti pubblici è **indicata in tre mesi** rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.

Nel caso di contratti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto. Nel solo caso di acquisizione in economia per la quale è consentito l'affidamento diretto il Durc ha validità trimestrale in riferimento all'oggetto e non al contratto. La validità trimestrale è estesa anche ai

documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e all'iscrizione all'Albo dei fornitori. Il Durc rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia ha validità anche esso trimestrale può essere utilizzato per l'intero periodo di validità ai fini dell'inizio di più lavori. Il Durc rilasciato invece per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.

Sospensione per lavoro irregolare

In occasione della approvazione del Disegno di legge noto come "Collegato al Lavoro" è stato approvato un articolo relativo alle misure contro il lavoro sommerso che andrà ad incidere nella interpretazione dell'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore). Infatti nel "Collegato al lavoro" il personale irregolare (pari o superiore al 20% dei lavoratori

presenti sul luogo di lavoro) da conteeaggiare per la decisione da parte dell'ispettore della sospensione dell'attività lavorativa è quello "subordinato" e quello per il quale vi era non una irregolarità formale ma il personale per il quale il datore di lavoro aveva agito palesando una "volontà di occultare il rapporto". Certamente si tratta di una interpretazione meno rigida e severa di quella prevista dal Decreto Legislativo 81 che faceva riferi-

mento al "personale non risultante dalla documentazione obbligatoria". Questo probabilmente aprirà margini di contenzioso in caso di provvedimenti di sospensione adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro. Rimane invece inalterata la parte (anche in termini interpretativi) dell'art. 14 relativa alla sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, comminabile anche dagli organi di vigilanza delle ASL.

Emilio Del Bono

Onorevole, consulente giuridico Sintex
delbono@farco.it

RESPONSABILITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sentenza della Cassazione sul caso Montefibre;
la responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione in presenza di delega.

Ha avuto grande rilievo sui quotidiani la sentenza della Cassazione n. 38991 del 4 novembre 2010 relativa alla Montefibre Spa.

La Cassazione ha infatti ritenuto di confermare la responsabilità dell'intero Consiglio di Amministrazione pur in presenza di una delega di gestione in materia di sicurezza sul lavoro a singoli consiglieri di amministrazione.

Ora è bene sottolineare come il pronunciamento non sia affatto innovativo ma ribadisce ciò che era stato affermato anche in altre sentenze della Cassazione, ovvero che "pur a fronte di deleghe a uno o più amministratori la posizione di garanzia degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione non viene meno, con riferimento a ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto".

Infatti già l'11 dicembre 2007, la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare che "la delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e di

spesa, può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i **doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento nel caso di mancato esercizio della delega**" (Sent. n. 6280).

La delega di gestione quindi prevista dal Codice Civile (art. 2381) non spoglia definitivamente il Cda delle proprie attribuzioni; questo infatti può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

I delegati a loro volta devono relazionare al Consiglio di Amministrazione sul "generale andamento della gestione delegata".

Questo annulla il valore delle deleghe di gestione? Assolutamente no.

Infatti la Corte di Cassazione ribadisce che la responsabilità del Consiglio di Amministrazione attiene "il generale andamento della gestione in materia di sicurezza sul lavoro" ed è individuabile in pre-

senza di veri e propri "difetti strutturali aziendali e del processo produttivo".

Va infatti esclusa in termini di responsabilità per il Cda, la mancata adozione dei singoli adempimenti obbligatori delegati o la non "adozione di una singola misura di prevenzione".

La responsabilità del Consiglio di Amministrazione attiene "la complessiva gestione aziendale della sicurezza", ovvero a fronte di violazioni delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro "talmente gravi, reiterate e strutturali da richiedere decisioni di alto livello aziendale".

Nel caso della sentenza Montefibre i giudici hanno rilevato una responsabilità dell'intero Consiglio di Amministrazione perché l'approntamento dei dispositivi di protezione e le scelte strutturali aziendali erano stati talmente carenti da far registrare una significativa presenza di amianto all'interno dello Stabilimento di Verbania che aveva portato alla morte di una pluralità di lavoratori i quali avevano inalato

polveri di amianto contraendo così malattie (asbestosi, mesotelioma pleurico) che li avevano portati al decesso.

Viene richiamato quindi per gli amministratori un reato omissivo improprio dovuto alla posizione di garanzia che grava sull'intero Consiglio di Amministrazione che deve tutelare un bene costituzionalmente rilevante quale la integrità fisica dei lavoratori ("Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo" art. 40 c.p.).

L'obbligo del Cda è infatti quello di adottare le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.).

Il Consiglio di Amministrazione secondo la Corte di Cassazione, "è titolare di una posizione di garanzia quando la sua condotta attiva

può influenzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in carico".

E' compito quindi del giudice individuare nel caso concreto se fra le omissioni di cui è imputato il Cda vi sono quelle ricollegabili a "obblighi giuridici che impongono di agire con finalità impeditive dell'evento dannoso" e se vi è una "concreta efficienza eziologica della omissione", cioè se c'è uno stretto legame causale tra l'evento lesivo avvenuto e la mancata condotta che avrebbe potuto impedire l'evento stesso.

In buona sostanza il giudice è chiamato a valutare "se il comportamento omissivo avrebbe o meno impedito il verificarsi dell'evento".

Altro aspetto affrontato dalla sentenza della Corte è stato quello relativo alla circostanza che nelle ca-

riche sociali gli imputati si erano succeduti nel tempo.

La Corte a riguardo, ha affermato che "in caso di successione delle posizioni di garanzia, in base al principio dell'equivalenza delle cause, il comportamento colposo del garante sopravvenuto non è sufficiente ad interrompere il rapporto di causalità tra la violazione di una norma precauzionale operata dal primo garante e l'evento, quando tale comportamento non abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente determinata".

Quindi anche membri del Consiglio di Amministrazione che avevano dismesso la carica da anni sono stati condannati per l'inerzia che ha caratterizzato anche il periodo di vigenza del loro ruolo in qualità di amministratori della società, non avendo nemmeno loro interrotto la condizione di pericolo.



Emilio Del Bono

Consulente Giuridico Sintex
delbono@farco.it

Donatella Metelli

Consulente del Lavoro in Brescia e Rovato

Oscillazione dei tassi Inail: un'opportunità per le aziende

L'azienda che abbia effettuato investimenti e/o interventi in tema di sicurezza sul lavoro, può chiedere all'Inail la riduzione del tasso medio di tariffa

La richiesta di riduzione del tasso Inail può essere fatta sia nei primi due anni di attività, ed in questo caso si parla di Modello OT 20 da presentare entro i due anni di inizio attività, sia nei successivi anni ed in questo caso si parla di Modello OT 24 da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo agli interventi.

Sono necessari alcuni adempimenti per l'inoltro della rispettiva domanda (aver realizzato uno degli interventi indicati nella sezione A del modulo o 3 nelle sezioni successive) ed in ogni caso l'azienda deve possedere il requisito di regolarità contributiva e assicurativa e deve dichiarare di aver rispettato le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La riduzione del tasso comporta una proporzionale riduzione del premio annuo (oggi 5% o 10%) da versare all'Inail.

Considerato che il tasso applicato sulle retribuzioni varia in relazione all'attività svolta in azienda e quindi al relativo rischio, la sua riduzione comporterà un risparmio proporzionale al tasso effettivo e con soglie di abbattimento diversificate in base al numero di lavoratori.

Nel caso di richiesta nei primi due

anni una piccola azienda artigiana metalmeccanica, fino a 10 dipendenti, che sostenga un premio annuo di € 7.000,00 potrà trovarsi riconosciuta una riduzione del relativo tasso che equivarrà ad una riduzione del premio per circa € 750,00 in sede di regolazione nell'anno successivo.

Nel caso di richiesta nei successivi due anni di attività una piccola azienda artigiana metalmeccanica, fino a 10 dipendenti, che sostenga un premio annuo di € 7.000,00 potrà trovarsi riconosciuta una riduzione del relativo tasso che equivarrà ad una riduzione del premio per circa € 1.000,00 in sede di regolazione nell'anno successivo.

L'aspetto che rende ancora più appetibile la richiesta quest'anno è l'attesa che il Governo recepisca le richieste del commissario Inail che oltre che a suggerire lo spostamento della data ultima per l'inoltro a fine febbraio 2011, ha anche indicato una nuova ipotesi di oscillazione (30% fino a 10 dipendenti; 23% da 11 a 50; 18% da 51 a 100; 15% da 101 a 200; 12% da 201 a 500; 7% oltre i 501 dipendenti). Vedremo le decisioni del Governo, tenuto conto che l'Inail, essendo uno degli Istituti più capienti della Pubblica Amministrazione, è in grado di sopportare un esborso

importante con finalità di innalzamento della prevenzione e protezione dei lavoratori.

E' necessaria quindi per l'azienda che intendesse beneficiare di questa opportunità una fase preventiva in cui si verifica la reale possibilità di presentare la domanda.

In questa fase, una volta raccolta sia la comunicazione del tasso Inail per l'anno 2011, che perviene direttamente in azienda a cura dell'Inail, sia il calcolo dell'autoliquidazione trasmessa all'inizio del 2010 si incrociano i dati con gli interventi in tema di sicurezza adottati durante l'anno 2010 e si può fare una previsione di quanto possa essere il risparmio.

Una volta confermata la fattibilità della pratica si procede alla compilazione della domanda ed alla puntuale verifica delle attestazioni in essa contenute per il riscontro documentale e/o oggettivo in ambito aziendale seguita da una puntuale quantificazione in base alle retribuzioni oggetto di comunicazione con autoliquidazione 2011.

A completamento della procedura rimane l'effettivo invio della pratica che potrà essere inviato anche direttamente dall'azienda e/o dal proprio Consulente in materia lavoro.

Piergiulio Ferraro

Ingegnere Gestionale Sintex
ferraro@farco.it

Distributori di carburante privati Controlli autorizzativi

Sono attualmente in corso i controlli riguardanti le autorizzazioni relative ai serbatoi di gasolio ad uso autotrazione.

In seguito alla recente intensificazione dei controlli da parte degli enti preposti (con particolare riferimento alla Guardia di Finanza) finalizzati alla verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed alle relative sanzioni erogate per le attività non in regola, di seguito vengono indicate sinteticamente le principali misure da adottare per l'installazione e la gestione degli impianti di distribuzione ad uso privato.

Impianti di distribuzione ad uso privato: tutte le attrezzature fisse e mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. (L.R. 02/02/2010 n. 6)

Per detenere regolarmente un distributore privato di carburante, sia esso costituito da serbatoio interrato con colonnina di erogazione, quanto da serbatoio fuori terra omologato per contenere carburante da autotrazione, le procedure necessarie sono relative sia all'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) da parte del Comando dei Vigili del fuoco, che attesta il rispetto delle normative di sicurezza, che all'ottenimento

della Autorizzazione Comunale.

Con riferimento in particolare ai serbatoi fuori terra, si evidenzia che il requisito indispensabile e preliminare per poter richiedere le necessarie autorizzazioni è rappresentato dall'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale attività di autotrasporto (Lettera Circolare n. 857 del 17/03/2009 - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica), inteso come:

- per il settore del trasporto merci, iscrizione all'Albo degli autotrasportatori conto terzi;
- per il settore del trasporto persone, abilitazione dell'impresa allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.

Con tali condizioni si lascia di fatto la possibilità di impiegare tali serbatoi esclusivamente alle ditte di autotrasporto.

L'iter autorizzativo è poi strutturato secondo le seguenti fasi:

- presentazione di progetto di prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di competenza (attività n. 18 - D.M. 16/02/1982) per l'ottenimento del "Parere di conformità antincendio";
- presentazione al Comune di appartenenza della domanda di rilascio autorizzazione all'installazione del distributore privato corredato del "Parere di conformità antincendio" indicato in precedenza e di tutta la documentazione prevista dal D.G.R. 11/06/2009 n. 8/9590



finalizzata alla richiesta di installazione al Comune di appartenenza. La documentazione va presentata in 5 copie (per Comune, ARPA, ASL, VV.F, Agenzia delle Dogane) e in questa fase deve essere indicata, all'interno della documentazione progettuale, la presenza di un impianto di disoleazione per il trattamento delle acque di prima pioggia (R.R. 24/03/2006-n.4, art.3, comma c);

- una volta ottenuta l'autorizzazione comunale provvedere a presentare al Comune la D.I.A. ai fini edilizi al fine di realizzare le opere previste per l'installazione e quindi provvedere a richiedere sia il collaudo dell'impianto da parte della Commissione Comunale che il sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di competenza finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Fabrizio Montanaro

Ingegnere Gestionale Sintex
montanaro@farco.it

APPARECCHI ELETTROMEDICALI

Le verifiche di sicurezza per gli apparecchi elettromedicali

Definizione di Apparecchio elettromedicale (EM): apparecchio munito di una connessione ad una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, che entra in contatto elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso e dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso e dal paziente.

Definizione di Parte Applicata: la parte di un apparecchio elettromedicale che nell'uso normale, affinché l'apparecchio possa svolgere la sua funzione di diagnosi e cura, deve necessariamente venire in contatto fisico col paziente. Può essere costituita da elettrodi, sensori applicati al paziente, cateteri contenenti liquidi fisiologici conduttori o più semplicemente dall'involucro stesso degli apparecchi.

Apparecchi elettromedicali, verifiche di sicurezza

A Gli Apparecchi EM devono obbligatoriamente essere costruiti secondo la norma CEI 62-5 V3.

La norma IEC 62353 "Verifiche periodiche di un Apparecchio EM e verifiche dopo la sua riparazione" definisce le prescrizioni per accertare tramite verifiche periodiche, la sicurezza elettrica di un Apparecchio / Sistema elettromedicale.

Tale norma, recepita a livello europeo nel dicembre 2007, armonizza le

varie guide europee specifiche (in Italia Guida CEI 62-122 ed. 2001) e stabilisce linee guida comuni e certe nell'effettuazione delle verifiche di sicurezza di un Apparecchio EM.

La norma IEC 62353 comprende prove ulteriori rispetto alle prove di competenza esclusiva del Fabbricante nei suoi laboratori in determinate condizioni ambientali, come indicate nella Norma IEC 60601-1 (CEI 62-5) e non tutte riproducibili su di un Apparecchio EM in funzione presso il cliente. Descrive infatti prove uniformi e non ambigue di valutazione della sicurezza degli Apparecchi EM già immessi sul mercato, mantenendo nello stesso tempo i necessari riferimenti alla IEC 60601-1, minimizzando i rischi per l'Operatore e completando la valutazione per quegli aspetti non previsti dalla Guida 62-122.

La Norma IEC 62353 si applica agli Apparecchi EM conformi alla Norma CEI 62-5, prima della messa in servizio, durante le operazioni di manutenzione, ispezione, assistenza e riparazione oppure durante le verifiche periodiche effettuate per valutare la sicurezza degli Apparecchi EM.

Viene richiesto che la valutazione della sicurezza dell'Apparecchio EM sia effettuata da persone esperte nelle attività elettriche, che abbiano avuto uno specifico addestramento sull'apparecchio da verificare, cioè da personale qualificato che abbia:

- specifica formazione;
- adeguata esperienza;
- conoscenza delle normative;
- specifica conoscenza degli apparecchi elettromedicali.





La Norma IEC 62353 prevede tre tipi di controlli periodici, da effettuare in sequenza prima di stampare la documentazione dei risultati e la conseguente valutazione della sicurezza dell'Apparecchio EM:

a) Esame a vista dell'Apparecchio EM - Durante l'esame a vista devono essere controllati:

- la conformità dei fusibili accessibili dall'esterno secondo le indicazioni del Fabbricante;
- i dati di targa dell'apparecchio elettromedicale e la documentazione annessa;
- l'integrità delle parti meccaniche,
- lo stato di isolamento dei cavi, eventuali danni o contaminazioni;
- lo stato degli accessori a corredo, in particolare delle Parti Applicate (P.A.) definite come "le parti di un apparecchio elettromedicale che nell'uso normale vengono necessariamente in contatto fisico con il Paziente affinché l'apparecchio elettromedicale possa svolgere la sua funzione" (CEI 62-5 § 3.8).
- la presenza dei simboli relativi alla sicurezza e al tipo di Parti Applicate.

b) - Misure elettriche

Con apposita strumentazione (tester di sicurezza) viene controllato l'Apparecchio EM misurando l'integrità e la resistenza del conduttore di terra di protezione, le correnti di dispersione nell'apparecchio e nelle Parti Applicate (correnti non funzionali).

c) - Verifica funzionale e manutenzione preventiva

Verifiche funzionali e manutenzione preventiva devono essere effettuate (la Norma lo ribadisce in maniera chiara) in conformità alle indicazioni fornite dal Fabbricante nelle istruzioni d'uso allegate all'Apparecchio EM.

Nei locali ad uso medico di gruppo 1 (ambulatori in cui sono impiegati apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente esternamente o anche invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca: sono quindi ambulatori odontoiatrici, centri estetici dove si impiegano macchine ad uso estetico, etc), la periodicità e il livello delle verifiche, in assenza di indicazioni del

fabbricante, è descritta nell'allegato F della citata Norma IEC 62353 che prevede di tenere in considerazione ai fini della determinazione di tale periodicità:

- il livello di rischio dell'Apparecchio;
- la sua frequenza di utilizzo;
- l'ambiente di funzionamento;
- il modo di funzionamento (es. fisso, mobile, di emergenza) e la frequenza con cui si verificano i guasti.

Per gli Apparecchi EM funzionanti in locali ad uso medico di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è compresa, di regola, tra 24 e 36 mesi.

La verifica della sicurezza elettrica di tutte le Apparecchiature EM risulta importante non solo per gli utilizzatori ma anche per i pazienti.

Da ricordare che, in funzione dell'intensità della corrente elettrica, gli effetti fisiopatologici provocati sull'uomo sono:

- tetanizzazione;
- arresto della respirazione;
- fibrillazione ventricolare;
- ustioni.

Gianluigi Chittò

Tecnico consulente Sintex
chitto@farco.it

Libretti di uso e manutenzione

Cosa deve contenere il libretto di uso e manutenzione?
E in caso di macchine usate?

La disciplina fondamentale che regola il mercato della macchine e della attrezzature sotto il profilo sia contrattuale che della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la necessità di acquisire i libretti uso e manutenzione, è la seguente:

Disciplina contrattuale

Art. 2087 Codice Civile (C.C.)

Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 1418 C.C.

Cause di nullità del contratto.

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. (omissis)

Art. 1477 C.C. Consegna della cosa.

.... Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta .

Normativa tecnica

D. Lgs. 81/08 – Titolo III – Capo I

Uso attrezzature lavoro

Articolo 20 – comma 2

Obblighi dei lavoratori

....c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro (apparecchiature elettriche)

3-bis.- Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le

procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche

Direttive comunitarie – Direttiva macchine (Decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine)

Il manuale d'uso e manutenzione

Tale manuale era già previsto dalla Direttiva 98/37/CE, la nuova direttiva 2006/42/CE specifica ulteriormente le caratteristiche che il manuale di uso e manutenzione deve avere.

E', comunque, obbligatorio accompagnare ogni macchina con un manuale di uso e manutenzione, redatto dal fabbricante della macchina o dal suo mandatario, che sia scritto nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina stessa è immessa sul mercato e/o messa in servizio.

La nuova direttiva impone che il manuale originale debba avere la dicitura "Istruzioni originali" mentre la copia tradotta debba avere la dicitura "Traduzione delle istruzioni originali". Tale copia dovrà comunque essere accompagnata da copia delle istruzioni originali.

Importante: è obbligo del fabbricante o del suo mandatario nella comunità la redazione del manuale di uso e manutenzione "originale", in una lingua comunitaria.

Il manuale "tradotto" nella lingua ufficiale del paese in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio, deve essere redatto o dal fabbricante, se conosce il paese di destinazione o dal mandatario o da colui che immette la macchina nel paese in questione.

E' quindi compito di chi immette la macchina nella zona linguistica di preoccuparsi di redigere una versione "tradotta" del manuale, nella lingua ufficiale del paese.

E' obbligatorio, inoltre, riportare nel manuale di uso e manutenzione l'uso previsto della macchina, ovvero **l'uso previsto** dal fabbricante in sede di progettazione; secondo la Direttiva 2006/42/CE è obbligatorio, comunque, indicare anche **l'uso "scorretto"** e dunque non previsto della macchina, ma comunque ragionevolmente prevedibile, cioè quel tipo di uso non previsto dal fabbricante in sede progettuale, ma che risulti ragionevolmente prevedibile alla luce **dell'analisi del rischio effettuata sulla macchina** (contemplata dal fascicolo tecnico della stessa) in funzione del ciclo produttivo, delle protezioni o dei dispositivi di protezione utilizzati e delle possibili dinamiche di intervento degli operatori.

Il manuale di uso e manutenzione deve contenere:

la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;

la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il numero di serie;

la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto

della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina, ma non necessariamente il numero di serie e la firma. Una copia della dichiarazione di conformità, pur con certe limitazioni, deve essere obbligatoriamente presente nel manuale;

la descrizione generale della macchina; i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;

la descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;

la descrizione dell'uso previsto della macchina;

le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. Ritorna qui il concetto di uso scorretto ragionevolmente prevedibile esposto in precedenza;

le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;

le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;

le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;

le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate. Il manuale deve quindi riportare, espressamente, i rischi residui presenti sulla macchina;

le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;

le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina;

le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo

smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;

le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;

il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;

la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;

le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;

le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:

- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato; il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa); il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A). La nuova direttiva modifica dunque il valore di pressioni acustica ponderato A nelle postazioni di lavoro oltre il quale è necessario indicare anche il livello di potenza acustica emessa dalla macchina. Il valore viene infatti abbassato a 80 dB(A) dai precedenti 85 dB(A); se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore e le persone esposte.

Macchine usate

Se l'obbligatorietà del manuale d'uso e manutenzione è chiara per le macchine nuove o marcate CE, per le macchine usate deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 81/08:

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'ALLEGATO V.

E', quindi, cura del datore di lavoro verificare la conformità all'allegato V al D.Lgs.81/08, in quanto il DdL ha sempre l'onere di garantire la sicurezza dei macchinari messi a disposizione dei propri dipendenti.

Sia per tale obbligo, che per la necessità di predisporre apposite informazioni o iniziative di addestramento del lavoratore all'uso della macchina, sia nel caso debba eseguire interventi di adeguamento su tale macchina è necessario avere copia del manuale d'uso e manutenzione.

In mancanza di tale manuale per ottemperare all'obbligo di informazione, formazione e addestramento del lavoratore il Datore di lavoro dovrà predisporre schede tecniche o procedure esecutive/operative attraverso le quali vengano fornite le principali norme di comportamento e le misure di sicurezza a cui gli operatori devono attenersi.

I manuali di ogni tipo devono accompagnare la macchina o l'attrezzatura anche in caso di vendita o cessione d'uso o noleggio. Per le macchine non marcate CE deve essere redatta dal venditore/noleggiatore la "Attestazione di conformità" ai sensi dell'art. 72 comma 1 del D.Lgs. 81/08.

Il tuo **PRODOTTO**
MERITA UN PACKAGING

da **LEADER.**



DISPLAY



STAMPA FLESSOGRAFICA



STAMPA OFFSET



IMBALLAGGIO FLESSIBILE



LABELPACK®



**Number one in Europe for the most complete range of products:
paper, cardboard, boxes, displays, flexible packaging.**

Cortepack SPA - via Provinciale, 36 - CORTE FRANCA (BS) ITALY
tel. + 39 030 9860811 - fax + 39 030 98608212 - www.cortepack.com

Paola Zini

Psicologa del lavoro
paola.zini@libero.it

STRESS LAVORO CORRELATO

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: QUALE METODOLOGIA?

L'Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 tra UNICE, UEAPME, CEEP E CES³ riconosce che lo stress può potenzialmente colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, dal settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale. Con questa consapevolezza si chiede agli stati europei di attuare misure per accrescere la comprensione degli imprenditori, dei lavoratori e dei loro rappresentanti sullo stress da lavoro nonché portare la loro attenzione sui segnali che possono indicare problemi ad esso connessi.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 all'art. 28 dà piena applicazione a tale obbligo precisando che la valutazione dei rischi "di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (.....) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004".

Interessante è mettere in luce la cornice di riferimento all'interno della quale si situa la valutazio-

ne del rischio stress lavoro-correlato. In merito, infatti, il D.Lgs. 81/2008 dà una visione promozionale della salute, considerandola come "stato di benessere fisico, emotivo e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o infermità" (art. 2 lettera o).

Alla luce del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 sono state formulate una serie di proposte metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro correlato. Tali linee guida hanno avuto la finalità di offrire indicazioni ed orientamenti operativi e metodologici.

Sono da menzionare le Linee Guida della Regione Lombardia, del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e dell'ISPESL.

Un'importante novità:

Un'importante novità in merito alla metodologia da utilizzare per la valutazione risulta essere la lettera circolare in ordine alle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28 comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicata in data 17 novembre 2010 dalla COMMISSIONE CONSULTI-



VA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO istituita ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 81/08.

La commissione definisce la valutazione specifica del rischio stress come parte integrante della valutazione dei rischi che viene effettuata dal datore di lavoro avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del Medico competente, ove nominato, e previa consultazione del RLS/RLST. Si ribadisce inoltre che l'attività di valutazione deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, senza tuttavia prendere in esame i singoli ma i gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).

La valutazione si articola in 2 fasi:

valutazione preliminare, necessaria, che prevede la valutazione di indicatori oggettivi e verificabili così suddivisi:

- eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, lamentele formalizzate dai lavoratori); gli eventi saranno valutati sulla base di parametri omogenei individuati (andamento nel tempo);
- fattori di contenuto (ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e

ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza fra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti);

- fattori di contesto (ruolo, autonomia decisionale e controllo, conflitti, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione);

valutazione approfondita, eventuale, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori (ad esempio tramite focus group, interviste, ecc.).

a) Valutazione preliminare.

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori dei punti che precedono.

Per svolgere la valutazione preliminare può essere utile avvalersi della check list del Network di studio ISPESL, in quanto strumento che permette di raccogliere i dati relativi all'andamen-

to negli ultimi 3 anni di alcuni indicatori verificabili che possono essere ricondotti alla presenza di stress nell'ambiente di lavoro con l'intento di quantificare la gravità della situazione.

I fattori sentinella individuati sono:

1. Infortuni
2. Assenze dal lavoro
3. Assenza per malattia
4. Ferie non godute
5. Rotazione del personale
6. Cessazione rapporti di lavoro/Turnover
7. Procedimenti/ Sanzioni disciplinari
8. Richieste visite mediche straordinarie
9. Segnalazioni stress lavoro correlato
10. Istanze giudiziarie

L'indagine preliminare si articola inoltre nella raccolta di informazioni inerenti aspetti di contesto e contenuto del lavoro. Per la valutazione di fattori di contesto e di contenuto è necessario sentire i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori per la sicu-



CONTESTO DEL LAVORO

| Aree chiave | Esemplificazioni di condizioni di rischio da stress lavorativo |
|---------------------------------------|--|
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO | <ul style="list-style-type: none">• Scarsa possibilità di comunicazione• Bassi livelli di sostegno per la risoluzione dei problemi e crescita professionale• Mancanza di definizione degli obiettivi aziendali |
| RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE | <ul style="list-style-type: none">• Ambiguità o conflitto di ruolo• Responsabilità |
| CARRIERA | <ul style="list-style-type: none">• Incertezza o immobilità di carriera o eccessiva mobilità• Retribuzione bassa• Precarietà dell'impiego• Basso valore sociale attribuito all'attività svolta |
| CONTROLLO/LIBERTA' DECISIONALE | <ul style="list-style-type: none">• Partecipazione ridotta al processo decisionale• Mancanza di controllo del lavoratore sull'attività svolta |
| RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO | <ul style="list-style-type: none">• Isolamento fisico o sociale• Rapporti limitati con i superiori• Conflitti interpersonali• Mancanza di supporto sociale |
| INTERFACCIA CASA-LAVORO | <ul style="list-style-type: none">• Richieste contrastanti tra casa e lavoro• Scarsa flessibilità d'orario |

CONTENUTO DEL LAVORO

| Aree chiave | Esemplificazioni di condizioni di rischio da stress lavorativo |
|-----------------------------------|--|
| AMBIENTE E ATTREZZATURE DI LAVORO | <ul style="list-style-type: none">• Problemi inerenti la disponibilità, il mantenimento, l'utilizzo e la manutenzione/riparazione delle attrezzature lavorative e degli ausili tecnici |
| PIANIFICAZIONE DEI COMPITI | <ul style="list-style-type: none">• Monotonia• Cicli di lavoro brevi• Lavoro frammentato e senza scopo identificabile• Sottoutilizzo delle attitudini/capacità individuali• Incertezza |
| CARICO DI LAVORO/RITMO DI LAVORO | <ul style="list-style-type: none">• Carico di lavoro eccessivo o ridotto• Mancanza di controllo sul ritmo• Tempo insufficiente per eseguire il lavoro |
| ORARIO DI LAVORO | <ul style="list-style-type: none">• Lavoro a turni• Orari di lavoro senza flessibilità/pause• Orari imprevedibili• Orari di lavoro protratti |

rezza (RLS/RLST). Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile coinvolgere un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Di seguito sono presentate tabelle riguardanti le aree che compongono gli aspetti di contesto e di contenuto del lavoro. Vengono inoltre mostrate, per ogni area, esemplificazioni del significato di ciascun indicatore.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita).

b) Valutazione approfondita

A seguito della valutazione preliminare, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio, si provvede ad azioni correttive. Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci



si procede alla fase di valutazione approfondita. Essa prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio mediante questionari, focus group, interviste semi-strutturate.

Per quelle aziende che devono procedere con la valutazione dello stress percepito dai lavoratori la scelta dello strumento di valutazione più adatto alla realtà dell'impresa è un aspetto determinante.

E' importante mettere in luce anche un ulteriore elemento di rilievo contenuto nelle linee guida: l'interpretazione circa la data di decorrenza della valutazione. Viene infatti previsto che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale delle

sudette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo. Si evidenzia, inoltre, che i datori di lavoro che, alla data della pubblicazione delle indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, come recepito dall'accordo interconfederale del 9 giugno 2008, non debbano ripetere l'indagine ma siano unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008.

Luoghi di lavoro

Elisa Bonzi



Ingegnere Gestionale Sintex
bonzi@farco.it

UTILIZZO IN SICUREZZA DI CANCELLI E PORTONI

Gli infortuni correlati all'uso ed alla manutenzione di cancelli, porte e portoni possono avere conseguenze anche gravi.

È importante tener presente che nel momento in cui una qualsiasi apertura, quale una porta o un cancello, viene automatizzata, essa diventa una macchina e come tale deve essere trattata. L'installatore, a fine lavori, deve consegnare all'utilizzatore la seguente documentazione:

- manuale di uso e manutenzione dell'automatismo;
- registro di manutenzione;
- dichiarazione CE di conformità e verbale di collaudo.



esperto, in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

I principali pericoli associati al funzionamento automatizzato della chiusura, considerando sia utilizzi corretti che impropri, sono:

- pericoli di schiacciamento, cesoiamento o convogliamento (ad esempio tra il bordo principale di chiusura e la sua battuta, in corrispondenza del lato cerniere, in corrispondenza del bordo inferiore del cancello, etc.). La zona di pericolo si intende estesa da 0 m a 2,5 m di altezza;
- pericoli di impatto od urto;
- pericoli di sollevamento di persone (nel caso di chiusure con movimento verticale);
- pericoli legati all'automazione (ad esempio rischi di carattere elettrico);
- pericoli provocati da guasti nei dispositivi di sicurezza;

• pericoli che si presentano durante la movimentazione manuale della chiusura (ad esempio se c'è un'improvvisa ed imprevista rimesa in funzione);

- pericoli di intrappolamento;
 - pericoli di superamento dei limiti dell'anta (che si traducono in possibili cadute dell'anta stessa).
- Anche se le strutture di accesso non sono automatizzate, sussistono comunque i seguenti pericoli:
- schiacciamento;
 - cesoiamento;
 - essere travolti dalla caduta della porta;
 - ferimenti durante la manutenzione o l'eliminazione di guasti.

Di seguito vengono analizzate le principali misure di prevenzione e protezione dai pericoli precedentemente individuati, distinguendo le aperture manuali da quelle automatizzate.

L'installatore deve inoltre compilare l'etichetta o la targa completa di marcatura CE e applicarla sulla porta o cancello motorizzato.


L'utilizzatore deve sottoporre porte e cancelli automatizzati ad adeguata manutenzione, secondo le indicazioni fornite dal costruttore. È opportuno che tutti gli interventi di manutenzione siano documentati e che la verifica dei dispositivi di sicurezza installati (paracadute, bordi sensibili, dispositivi di limitazione delle forze, comando ad impulsi ecc.) sia eseguita da personale



Luoghi di lavoro

Aperture automatizzate: cancelli a battente

La figura sottostante schematizza i pericoli di natura meccanica che caratterizzano i cancelli a battente:



Misure di prevenzione e protezione a fronte dei pericoli individuati:

- impatto e schiacciamento nell'area di apertura (punto B indicato in Figura 1): rispettare, nel punto più sporgente dell'anta, le seguenti distanze di sicurezza (in mm):
- schiacciamento delle mani sul bordo lato cerniere (punto D indicato in Figura 1): una distanza di 25 mm tra l'asse di rotazione del cancello e la struttura fissa a cui è incernierato è sufficiente ad evitare lo schiacciamento delle dita; in alternativa, applicare delle protezioni che impediscano l'introduzione delle dita, come un profilo in gomma;
- impatto nell'area di chiusura (punto C indicato in Figura 1): installare una coppia di fotocellule (ad altezza consigliata di 500 mm), quali rilevatori di presenza;
- impatto nell'area di apertura e nell'area di chiusura (punti B e C indicati in Figura 1): per ridurre ulteriormente la possibilità di impatto nelle aree di movimento del cancello è possibile installare due ulteriori fotocellule, quali rilevatori di presenza di un corpo posizionato come nella figura.
- convogliamento dei piedi sul bordo inferiore (punto E indicato in





figura 1): il franco presente tra il cancello ed il pavimento deve evitare il rischio di convogliamento dei piedi sotto il cancello. Qualora, per motivi di pendenza del pavimento, il franco risulti variabile, è opportuno applicare delle protezioni, ad esempio profili in gomma;

- convogliamento delle mani sul gruppo azionamento (punto F indicato in Figura 1): se le distanze tra il gruppo di azionamento ed il cancello variano, verificare la presenza di un franco maggiore o uguale a 25 mm, oppure applicare delle protezioni (profili in gomma);
- convogliamento, uncinamento e taglio dovuti alla modellazione dell'anta mobile (punto G indicato in Figura 1): eliminare o proteggere eventuali bordi affilati, maniglie, parti sporgenti ecc mediante coperture o profili in gomma.

In generale, una distanza massima di 8 mm tra due elementi è ritenuta sufficiente per evitare l'introduzione delle dita nelle zone pericolose.



Aperture automatizzate: cancelli scorrevoli

La figura sottostante schematizza i pericoli di natura meccanica che caratterizzano i cancelli scorrevoli:



Misure di prevenzione e protezione a fronte dei pericoli individuati:


- impatto e schiacciamento sul bordo principale di chiusura (punto A indicato in Figura 2): per ridurre il rischio di impatto tra l'anta scorrevole e le persone (o i veicoli) installare una coppia di fotocellule, preferibilmente nella parte esterna, ad un'altezza consigliata di 500 mm. Nel caso in cui lo spessore dell'anta sia maggiore di 150 mm, oppure quando il rischio di impatto è elevato, installare una seconda coppia di fotocellule nella parte interna, sempre ad un'altezza consigliata di 500 mm;
- impatto e schiacciamento nell'area di apertura (punto B indicato in Figura 2): rispettare le distanze di sicurezza in mm indicate nella figura sottostante, nei due differenti casi:



- cesoiamento tra l'anta scorrevole e la parte fissa durante il movimento di apertura e chiusura (punto C indicato in Figura 2): l'anta del cancello scorrevole e la recinzione devono essere prive di feritoie. In alternativa, le feritoie devono essere coperte da una rete le cui dimensioni della maglia dipendono dalla distanza in mm dall'anta dalla recinzione, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

| Dimensioni delle maglie della rete | Distanza tra l'anta e la recinzione |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| $\leq 18,5$ | 120 |
| da $>18,5$ a ≤ 29 | 300 |
| da >29 a ≤ 44 | 500 |
| > 44 | 850 |

In alternativa, il cancello deve essere provvisto di un dispositivo conforme alla norma EN 12978, quale un bordo sensibile, come indicato nella figura sottostante:



E' inoltre necessario eliminare o proteggere eventuali bordi affilati, maniglie, parti sporgenti ecc, attraverso coperture o profili in gomma.

- convogliamento delle mani (punto C indicato in Figura 2): verificare la presenza di un franco minore o uguale a 8 mm. In alternativa, applicare delle protezioni che impediscano l'introduzione delle dita, come un profilo in gomma;


- convogliamento dei piedi sul bordo inferiore (punto E indicato in Figura 2): la distanza presente tra l'anta ed il pavimento deve essere tale da evitare il rischio di convogliamento dei piedi;

- convogliamento delle mani sul gruppo azionamento (Punto F indicato in Figura 2): proteggere adeguatamente il punto di convogliamento tra il pignone e la cremagliera durante il movimento dell'anta,

ad esempio mediante protezione meccanica (carter). In presenza di cancelli automatizzati, siano essi scorrevoli o a battente, è inoltre opportuno installare in posizione ben visibile un lampeggiante di segnalazione movimento ante.

Aperture automatizzate: portoni avvolgibili

E' necessario proteggere gli organi di trasmissione mediante riparo o, nel caso delle catene di trasmissione, proteggendo i punti di avvolgimento, come rappresentato nella figura sottostante:



I battenti che devono essere sollevati devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza a paracadute, che impedisca la caduta del portone in caso di rottura dei cavi nelle guide del portone. Il funzionamento di tale dispositivo di sicurezza è rappresentato in Figura 3:





Figura 3

Aperture manuali: porte basculanti



Nell'utilizzo dei portoni basculanti vi è pericolo di schiacciamento e ce-soiamento tra il portone basculante stesso e l'edificio.



Le misure costruttive per rendere sicuri i punti di schiacciamento situati ai lati di un portone basculante sono:

1. parete aggettante o parete dell'edificio;
2. parete di protezione.

Il peso dei portoni basculanti deve essere inoltre adeguatamente compensato, ad esempio mediante bilanciamento a molle, contrappesi, affinché l'utente possa controllare in modo sicuro le forze generate dall'apertura e dalla chiusura del portone.



Salvatore Mangano

Ingegnere, esperto impianti elettrici
sintex@farco.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Guida per la sicurezza antincendio per gli impianti fotovoltaici.

Gli impianti fotovoltaici possono costituire un rischio per la sicurezza di chi interviene per spegnere un incendio o in caso di altro tipo di incidente. Per questo motivo, è stata emanata la Nota del Ministero dell'Interno prot. 0005158 del 26/03/2010 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici."

Il campo di applicazione della guida è: impianti fotovoltaici (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.

Molto schematicamente un impianto fotovoltaico è costituito da :

1) insieme di moduli fotovoltaici (Generatore fotovoltaico);

- 2) impianto in corrente continua;
- 3) gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (inverter);
- 4) impianto in corrente alternata;
- 5) rete distributore;

Gli impianti fotovoltaici non sono considerati nel decreto 16 febbraio 1982 e quindi non hanno bisogno del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). Tuttavia, quando presenti in attività soggette ai controlli dei VV.F., per il rilascio del CPI, oltre alla documentazione prevista dal DM 4/5/1998, dovrà essere acquisita copia del certificato di collaudo ai sensi del DM 19/2/2007 "Criteri e modalità per incentivare la

produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387".

L'installazione di impianti fotovoltaici, quindi, non è particolarmente rilevante ai fini della sicurezza antincendio secondo la circolare del 26 maggio 2010.

Dal punto di vista della sicurezza, tuttavia, occorre tenere conto che è impossibile porre il sistema fuori tensione in presenza di luce solare, per questo, l'impianto FV, nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco:

- non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;



- non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- deve essere previsto un dispositivo di sezionamento collocato esternamente all'edificio in posizione accessibile in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell'impianto elettrico all'interno dell'edificio o compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico;
- per la definizione della classe di resistenza al fuoco delle strutture dell'eventuale locale appositamente costituito, dove risultano alloggiate le apparecchiature elettriche, quadri, gruppi di conversione e di misura, si possono utilizzare i criteri del decreto 9 marzo 2007 considerando un livello di rischio I o, al massimo, II;
- in caso di presenza di zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive (D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX) per la presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, è necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l'inverter, all'esterno delle suddette zone;
- i componenti degli impianti FV non devono essere installati in luoghi sicuri, ne essere di intralcio alle vie di esodo;
- l'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta segnaletica dovrà essere installata ogni 5 metri



- per i tratti di conduttura;
- l'ubicazione dei pannelli e delle condutture elettriche deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti; nonché deve tener conto dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc). In ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno di 1 metro dai predetti dispositivi;
- da parte degli addetti alle aziende, salvo il primissimo intervento in un incendio nella fase di innesco, limitarsi a disattivare l'impianto e a mettere in sicurezza l'area.


In generale, quindi, se si installa un impianto fotovoltaico in un sito con all'interno attività soggetta a rilascio del CPI e si apportano variazioni a livello di rischio dell'attività o modifiche alle misure di prevenzione e protezione, è necessario presentare un nuovo parere di conformità ai sensi del D.P.R. 12

gennaio 1998 n.37, questo non vale per gli impianti fotovoltaici installati in attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tali impianti, tuttavia, devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Legge 1° Marzo 1968, n. 186 e dal D.M. 22/01/2008, n. 37.



PROTEZIONE CONTRO I FULMINI

Gli impianti fotovoltaici sono collegati alla rete pubblica ed installati, generalmente all'esterno sulla sommità degli edifici. Sono quindi soggetti sia alla fulminazione diretta che alla fulminazione indiretta. L'impianto fotovoltaico, in genere, influisce in minima parte sulla forma e volumetria dell'edificio, in particolare le parti metalliche dell'impianto fotovoltaico non aumentano in modo significativo l'altezza dell'edificio, e dunque non aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura. È opportuno, tuttavia, effettuare la valutazione del rischio per la protezione contro i fulmini per l'intero edificio con l'impianto fotovoltaico secondo la Norma CEI 81-10/2 e prevedere, di norma, la protezione contro le sovratensioni sia sul lato corrente alternata sia sul lato corrente continua con sca-



Francesca Ceretti

Ingegnere Ambientale Sintex
ceretti@farco.it

Novita' in materia di emissioni in atmosfera

Nuovi termini per l'adeguamento per le emissioni da lavorazioni meccaniche

Il D.Lgs. 128/10 ha modificato la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" del D.Lgs. 152/06 (testo unico ambientale) in molteplici punti. Nel decreto correttivo sono individuati i termini per adeguamento delle ditte che svolgono attività non soggette ad auto-

rizzazione in generale alla data di entrata in vigore del testo unico ambientale (29/04/2006). Con riferimento all'allegato n. 32 (Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche) l'art. 281, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che: "I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata

in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguino alle disposizioni del presente titolo entro il **01/09/2013** o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni.





Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il **31/07/2012**.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emis-

sioni. Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente.

In caso di mancata pronuncia dell'ente entro i termini sopra citati, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'allegato 32 della nuova autorizzazione generale indica nell'ambito di applicazione "Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche:

A. con consumo di olio (come tale o come frazione di emulsione oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno;

B. con consumo di materiale abrasivo fino a 2.000 kg/anno".

Quindi le ditte che utilizzano "Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature" (precedentemente classificate ad inquinamento scarsamente rilevante), per effetto della nuova autorizzazione generale, adottata dalla Provincia di Brescia: qualora utilizzino un consumo di olio (come tale o frazione di emulsione oleosa) tra 500 kg/anno e 4.000 kg/anno saranno soggetti al regime della procedura semplificata di autorizzazione in via generale; mentre qualora utilizzino un consumo di olio (come tale o frazione di emulsione oleosa) superiore a 4.000 kg/anno saranno soggetti al regime della procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 **dovranno adeguarsi entro il 01/09/2013 e presentare la relativa domanda entro il 31/07/2012.**

Tali termini, più volte prorogati, sono specificati nel d.lgs. n. 128 del 29/06/2010.

Benedetta Merola

Scuola EMAS ed Ecolabel Brescia
scuolaemas@unicatt.it

EMAS ed Ecolabel, la competizione si gioca sul green

Innovazione e tutela dell'ambiente sono le chiavi per la crescita dell'economia e lo sviluppo della società. Imprese ed enti locali hanno bisogno di professionisti capaci di affrontare le sfide e le opportunità del cambiamento.

Prende avvio, in aprile 2011, il quinto anno formativo della Scuola EMAS ed Ecolabel Brescia istituita nel 2007 dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e che oggi fa parte dell'Alta Scuola per l'Ambiente.

Ad un anno esatto dall'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, che sostituiscono e aggiornano i precedenti, CE n. 1221/2009 sulla partecipazione volontaria delle organizzazioni al sistema comunitario di ecogestione e audit, detto anche EMAS III, e CE n. 66/2010 per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, rimane elevata la richiesta di formazione di consulenti e revisori ambientali specializzati nell'applicazione di questi sistemi.

EMAS ed Ecolabel rappresentano uno degli strumenti più importanti di cui l'Unione Europea si è dotata nel disegnare l'impe-



gno e gli obiettivi che gli stati membri devono raggiungere per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

Ad inizio 2010, l'Italia era al terzo posto, dopo Germania e Spagna, con circa 1.200 organizzazioni aderenti ad EMAS [fonte ISPRA] e quasi 1.400 siti registrati [fonte U.E.]. L'Unione Europea si è posta come obiettivo il raggiungimento di quota 35.000 organizzazioni registrate EMAS in dieci anni. Per raggiungere questi obiettivi, EMAS III introduce l'intento di estendere lo schema anche alle imprese extraeuropee e prevede strategie atte a favorire l'adozione da parte delle piccole e medie imprese, tra cui l'introduzione di agevolazioni amministrative e semplificazioni per la registrazione.

Il nostro Paese detiene invece il primato assoluto sia per quanto

riguarda i prodotti e servizi con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (10.169) sia per numero di licenze Ecolabel (332); di queste ultime 216 riguardano hotel, agriturismi, campeggi, bed & breakfast, ostelli della gioventù e rifugi [fonte ISPRA].

EMAS ed Ecolabel rappresentano concretamente un'opportunità per apprendere la gestione autonoma delle proprie interazioni con l'ambiente, evitando così di generare inquinamenti involontari, di sprecare o utilizzare in modo inefficace le risorse o di infrangere la normativa ambientale, raggiungendo, così, risparmi economici tangibili anche nel breve periodo.

La Scuola EMAS ed Ecolabel Brescia, riconosciuta dal Comitato Nazionale per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, si propone come partner delle imprese e degli en-

ti locali attraverso l'alta formazione di professionisti preparati a fornire consulenza nell'adozione dei sistemi europei.

La direzione scientifica, presieduta dal Prof. Stefano Pareglio, e la direzione didattica, coordinata dal Prof. Alessandro Segale, operano in collaborazione con la Commissione Locale Scuola EMAS a cui partecipano le maggiori istituzioni locali: Regione Lombardia, Camera di Commercio Brescia, Associazione Industriale Bresciana, Arpa Lombardia, Fondazione Lombardia per l'ambiente, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Unioncamere lombardia, Api Industria, Confesercenti, Confcommercio, Associazione artigiani, Confartigianato, C.N.A., A.L.O.T., Nord Zinc S.p.A., Farco Group, Tecnologie d'impresa, DNV Managing Risk, CFP Zanardelli.

SCUOLA EMAS ED ECOLABEL BRESCIA UNA PLURALITA' DI SCELTE

CORSI SE-RA

per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS nei settori:

- agroalimentare
- trattamento dei metalli e meccanica di base
- trasporti e logistica
- pubblica amministrazione

CORSO SEE-CA

per Consulenti Aziendali Ecolabel nel settore:

- servizi turistici

MODULI FORMATIVI

Per favorire l'aggiornamento professionale:

- Normativa ambientale
- Sistemi di gestione ambientale
- Tecniche di audit ambientale (riconosciuto CEPAS)

OPEN LESSONS

Lezioni di una giornata sui temi di maggiore attualità:

- Energia e cambiamenti climatici
- Le opportunità offerte dai nuovi regolamenti EMAS ed Ecolabel
- La sicurezza nel settore agroalimentare
- Procedure e sostenibilità del ciclo dei rifiuti

FARCO GROUP È PARTNER DELLA SCUOLA EMAS ED ECOLABEL BRESCIA.

Iscriviti ai corsi della Scuola attraverso FARCO Group, potrai accedere ad uno sconto per i corsi completi, i moduli formativi (modulo CEPAS escluso) e le open lessons.

Per informazioni, invia una e-mail con i tuoi recapiti a: info@farco.it



www.scuolaemasbrescia.it

200

Sul lavoro non ci risparmiamo.

Ecco perché siamo il primo marchio estero in Italia.



PER TUTTI I LETTORI DI ^{azienda} SICURA
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI SULL'ACQUISTO.

PEUGEOT partner TOTAL

Con i Veicoli Commerciali Peugeot, lavorare è un piacere. 7 modelli, fino a 17 m³, e 9 versioni mix. Peugeot, **primo marchio estero nella vendita dei Veicoli Commerciali in Italia nel 2010**, presenta una gamma con più di 300 proposte dedicate agli artigiani e alle piccole e medie imprese. E oggi i Veicoli Commerciali Peugeot puoi averli con offerte davvero vantaggiose! **Informati su peugeotprofessional.it**



PEUGEOT
PROFESSIONAL

UNICA CONCESSIONARIA PEUGEOT PER LA CITTÀ DI BRESCIA

PUNTOERRE

www.puntoerrebrescia.com - info@puntoerrebrescia.it

Via Triumplina,96 (BS)
Tel. 030.200 55 47

Viale S. Eufemia,108 (BS)
Tel. 030.200 77 49

Bruno Stefanini

Tecnico ambientale Sintex
stefanini@farco.it

Sistri - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il sistema SISTRI è in fase di avvio, fra chiavette USB, black box, call center, proroghe e pareri contrastanti

Il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione, per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

La gestione informatica degli adempimenti ambientali prevista dal SISTRI assicura numerosi vantaggi

agli Operatori coinvolti: consente un inserimento dei dati più rapido e garantisce una sensibile riduzione dei costi e degli errori che vengono commessi nella compilazione cartacea del Formulario di Identificazione dei Rifiuti, del Registro di carico e scarico e del MUD.

Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'arti-

colo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

I Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

COMMERCANTI ED INTERMEDIARI

I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

Le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della Legge 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;

I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferrovia-

ria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Categorie di soggetti con iscrizione facoltativa

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI


Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.



Il Ministro dell'Ambiente on. Stefania Prestigiacomo

COS'È IL SISTRI

Il Sistri è un sistema informatico elaborato per controllare, in tempo reale, le movimentazioni dei rifiuti mediante l'impiego di alcuni dispositivi elettronici. Il Sistri è destinato a sostituire il MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (dal 2011), il registro di carico e scarico rifiuti e il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), trasferendo la gestione di tali documenti e i relativi adempimenti dalla carta al formato elettronico. Sotto tale profilo, i soggetti coinvolti devono comunicare al Sistema quantità e qualità dei rifiuti che sono oggetto della loro attività.

Agli operatori iscritti al SISTRI vengono consegnati:

- Un dispositivo elettronico, definito dispositivo USB, per accedere al sistema SISTRI dalla propria postazione. Tale dispositivo consente di trasmettere dati, di apporre la firma elettronica e di memorizzare informazioni.



- Insieme al dispositivo USB, ai trasportatori viene consegnato un altro dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti speciali, definito black box, che ha la funzione di monitorare il percorso del carico dal produttore al centro di smaltimento.



La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate.

- Apparecchiature di sorveglianza per monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dagli impianti di discarica, di incenerimento e di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

Il flusso dei dati di gestione dei rifiuti, dalla produzione al conferimento, avverrà tramite la scheda SISTRI, un documento elettronico composto da diverse sezioni, da compilare per cura di ciascun soggetto coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti.

Il produttore accede al sistema SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate all'iscrizione, per registrare la produzione di un rifiuto, selezionando correttamente il codice CER, e riempiendo i vari campi, quali descrizione, quantità e stato fisico, caratteristiche di pericolosità, etc.. Al termine della compilazione, premendo il bottone 'Salva', si conferma l'inserimento del movimento. La registrazione effettuata non è ancora definitiva (dati possono ancora essere modificati), per diventarlo deve essere firmata. La firma del movimento può essere effettuata immediatamente, tramite il bottone 'Firma' che compare nella maschera successiva, o in un secondo momento, recuperandola tramite l'apposita funzione dall'elenco delle registrazioni da firmare.

Quando il produttore dei rifiuti intende movimentare un rifiuto, accede al sistema e seleziona nella scheda SISTRI - Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo. Si procede con l'indicazione dei dati aggiuntivi relativi al trasporto: il numero dei colli, la tipologia di imballo, la necessità di verificare il peso a destino, l'operazione da effettuarsi in impianto (smaltimento o recupero, con il relativo codice), che va selezionata dall'apposito menu a tendina, la presenza di prescrizioni aggiuntive e le eventuali classificazioni ADR e ONU. Tramite il bottone 'Aggiungi file' è anche possibile allegare il certificato analitico quando previsto

dalla normativa (il documento deve essere in formato 'pdf'). Segue l'indicazione dell'eventuale intermediario, del trasportatore e del destinatario. Anche in questa fase l'operazione effettuata una volta salvata non è ancora definitiva e può essere modificata o eliminata, fino a che non si proceda alla firma formale della Scheda con indicazione indicato del PIN della chiavetta e dello username aziendale. Per la fase di trasporto il sistema in automatico genera una Scheda SISTRI - Area Movimentazione con tutte le informazioni inserite precedentemente dall'operatore nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso. A questo punto, il delegato dell'azienda di trasporto accede al sistema SISTRI, si autentica con le proprie credenziali e compila la parte di sua competenza della scheda precedentemente aperta dal produttore con: mezzo utilizzato, conducente, targa, data, percorso ed eventuale tratta intermodale. In questa fase interviene il conducente del mezzo, che partito dall'azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI, si dirige verso la sede del produttore per prendere in carico i rifiuti.

Terminato il carico, inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore per dare il via al tracciamento del percorso. Una volta arrivato a destinazione ed effettuate le verifiche da parte del gestore dell'impianto, il delegato dell'azienda che riceve il carico accede al sistema SISTRI, si autentica e compila la sezione di propria competenza della scheda con: spedizione accettata e quantitativo ricevuto. Il sistema quindi genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico, e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti. Il ciclo si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel computer del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati nella black box durante il percorso.

ISTITUZIONE DEL SISTRI: UN ITER TRAVAGLIATO

Da parte di molti si ha l'impressione che il sistema SISTRI sia stato avviato con troppa rapidità, tanto che solo nell'arco di un anno si sono resi necessari ben quattro provvedimenti legislativi, che peraltro non hanno ancora risolto i limiti e le carenze tecnico-operative del sistema. Vediamo nel dettaglio la sequenza dei decreti.

Decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Decreto ministeriale del 15 febbraio 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, contenente la proroga dei termini di iscrizione al SISTRI.

Decreto ministeriale del 9 luglio 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, contenente la proroga dei termini di entrata in vigore del sistema SISTRI alla data dell'1 ottobre 2010.

Decreto ministeriale 28 settembre 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, contenente la proroga al 30 novembre 2010 del termine per la consegna dei dispositivi USB e black box e la proroga alla data del 31 dicembre 2010 del periodo transitorio di operatività periodo nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, devono essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario. Per ultimo, il Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 ha approvato quello che si potrebbe definire come il nuovo decreto Ronchi, ovvero il decreto legislativo ("quarto correttivo") che contiene la riforma integrale della gestione dei rifiuti recependo la Direttiva 98/08/CE sui rifiuti, che reca moltissime ed importanti novità nella gestione dei rifiuti, compreso l'apparato sanzionatorio per le inadempienze relative al SISTRI. Come da indicazione della Legge Comunitaria 2008 viene dunque realizzata una norma che non contiene soltanto tale seppur fondamentale riforma, ma altresì l'adattamento della stessa parte quarta del D.Lgs. 152/2006 al SISTRI, rendendo così finalmente operativo tale sistema in tutte le sue forme.

La norma in questione è il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010, in vigore dal 25 dicembre 2010.

IL SISTRI FUNZIONA? ALCUNI PARLAMENTARI DICONO CHE...

Molteplici sono le voci critiche che si levano sul SISTRI e sulla difficoltà di funzionamento del sistema. Un gruppo di senatori della maggioranza hanno presentato un disegno di legge (n. 2412) recante la proroga di un anno dell'avvio dell'operatività integrale del sistema informatico, attese le difficoltà create dall'introduzione di questo nuovo sistema di gestione dei rifiuti. Il testo è stato assegnato alle commissioni competenti in data 11 novembre 2010. Nel testo sono segnalate a titolo esemplificativo alcune criticità:

- non è ancora stata completata la distribuzione delle chiavette USB;

un numero consistente di aziende è in possesso di USB difettata e deve sostituirla rivolgendosi al SISTRI;

- diverse aziende hanno segnalato la comunicazione di ritiro di chiavette USB per unità locali mai comunicate al SISTRI, e in diversi casi le richieste di ritiro arrivano da altre regioni;

- le chiavette USB «multiutente» presentano in molti casi difficoltà di utilizzo (possono essere usate solo da un delegato, e` negato l'accesso agli altri operatori dei quali e` stato comunicato il nominativo);

- l'accesso non è garantito: la decifrazione dei codici di accesso e` molto spesso impossibile, tanto da obbligare le aziende a richiedere l'attribuzione di nuovi codici al SISTRI tramite una procedura complicata ed elaborata, che comporta il contatto con gli operatori del call center, il quale presenta tempi di attesa nell'ordine di due ore (come minimo);

- una volta effettuato l'accesso al sistema, l'inserimento dei dati è lento; ogni operazione di produzione deve essere confermata con l'inserimento di un codice: se una azienda produce dieci tipi di rifiuti deve effettuare la firma dieci volte;

- le officine che si sono attrezzate per l'installazione delle black box lamentano lunghissime attese e difficoltà nella procedura telematica di attivazione;

- la black box installata sugli automezzi resta sempre accesa, con il risultato di rendere inutilizzabile la batteria se il mezzo non viene usato per alcuni giorni;

- l'attività formativa prevista non è sufficiente per approfondire in maniera dettagliata le novità della riforma;

- il manuale operativo (strumento fondamentale per gli operatori, vista la complessità soprattutto dal punto di vista dell'utilizzo informatico dello strumento e l'ampia platea di utenti ai quali si rivolge il sistema, ad esempio artigiani, commercianti, che non sono tenuti, per il loro lavoro, a saper installare programmi e utilizzare chiavette USB) non e` ad oggi completo ed esaustivo, nel senso che non contempla affatto le casistiche che si possono presentare agli utenti (e le modalità di soluzione o gestione). E` fondamentale che il manuale, all'avvio del servizio, riporti tutte le casistiche e le procedure da seguire da parte dell'utente.

Proroga per l'avvio del SISTRI

Il Ministro Stefania Prestigiacomo ha comunicato di aver firmato un Decreto Ministeriale che prevede lo **slittamento al 1° giugno 2011** del termine di avvio completo del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

La comunicazione è stata pubblicata il 23 dicembre 2010 sul portale Sistri.

Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entro la fine dell'anno, visto che al momento il Dm 17 dicembre 2009 (già rivisitato in tre occasioni dal Ministero dell'Ambiente in meno di un anno), **fissa al 1° gennaio 2011 la data di entrata in vigore operativa del Sistri.**

Nel provvedimento troverebbe spazio anche la proroga al 30 aprile 2011 del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione MUD in relazione ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2010, attualmente fissata al 31 dicembre 2010.

Nello stesso comunicato il Ministero ha inoltre segnalato la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con Confindustria e Rete Imprese Italia.

Le sanzioni previste per il SISTRI

Il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, attraverso la modifica e l'integrazione della disciplina sanzionatoria contenuta nella Parte IV del Dlgs 152/2006, cd. "Codice ambientale" definisce le sanzioni specifiche per la violazione del Sistri.

Il nuovo articolo 260-bis prevede, per i soggetti obbligati che omettono di iscriversi al SISTRI, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro che, in caso di rifiuti pericolosi, aumenta da 15.500 a 93.000 euro. Le stesse sanzioni pecuniarie si applicheranno a coloro che entro i termini previsti non versano il contributo per l'iscrizione al Sistema, oltre alla sospensione immediata dal servizio.

Inoltre, sono puniti con una sanzione da 2.600 a 15.500 euro coloro che omettono di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI ovvero forniscono informazioni incomplete, o inesatte, alterano fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impediscono in qualsiasi modo il corretto funzionamento. Nel caso di imprese che occupino più di 15 dipendenti le sanzioni previste sono ridotte e variano da 1.040 a 6.200 euro.

Le sanzioni aumentano, in generale, qualora le omissioni e gli errori si riferiscano a rifiuti pericolosi.

Ulteriori sanzioni sono previste per i trasportatori che omettono di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI e, ove previsto, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (la sanzione amministrativa va da 1.600 a 9.300 euro).





Insegnamo ad evitare tutti i pericoli.



Sintex è il partner ideale nella formazione ed addestramento del personale in tema di sicurezza e prevenzione. La struttura formativa Sin-

tex propone corsi pratici e teorici con docenti di primo piano in grado di garantire la professionalità necessaria alla formazione del personale incaricato di ricoprire i ruoli previsti dal D.Lgs. 626/94.



I corsi di formazione sulla sicurezza

- Formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Formazione e addestramento degli addetti alla squadra d'emergenza antincendio.
- Formazione e addestramento per l'incaricato del primo soccorso.
- Formazione specifica per conducenti di carrelli elevatori.
- Informazione sui rischi specifici suddivisi per comparti produttivi.



Sintex
SERVIZI PER L'IMPRESA

Crescere in totale sicurezza



Da 25 anni pensiamo sempre alla massima Sicurezza.



CHECK-UP SICUREZZA



PIANI DI SICUREZZA



PREVENZIONE INCENDI



PROTEZIONE INDIVIDUALE



ASSISTENZA TECNICA



SEGNALETICA



CENTRO DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO

Farco Group Sede
Torbole Casaglia (BS)
Via Artigianato, 9
Tel. 030 21 50 044
info@farco.it

www.farco.it

Farco Group Mantova
Marmirolo (MN)
Via Achille Grandi, 3
Tel. 0376 29 46 02
mantova@farco.it



FARCO
GROUP